



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Presa d'atto della Convenzione con l'Universita' degli Studi Guglielmo Marconi, con sede legale in Roma, Via Plinio 44, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti per attività di tirocinio pratico professionalizzante post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo

### Il Direttore della U.O.C. Formazione ed Aggiornamento Professionale

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della UOC Formazione e Aggiornamento Professionale e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Dirigente Responsabile del Servizio FAP a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO CHE :

- la Legge del 18 febbraio 1989 n° 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e stabilisce i requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- il Decreto ministeriale D.M. 239/92 regola le norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo;
- il DPR 328/2001, e la L.170/2003 riconoscono il tirocinio pratico professionalizzante post lauream quale requisito di ammissione all'esame di stato per la sezione B e la sezione A dell'albo degli psicologi ;

#### VISTO

- il decreto ministeriale N° 142 del 25.03. 1998 che reca le norme di attuazione dei principi e criteri, di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997 n°196 , sui tirocini formativi e di orientamento , relativi a studenti e laureati da svolgere presso strutture pubbliche/ private dichiarate idonee;

#### DATO ATTO

- che quest'Azienda favorisce le attività di tirocinio e ne riconosce la funzione rilevante e preminente nel preparare studenti e laureati (in Medicina, Psicologia, Sociologia.etc.) nell'ambito dei propri dipartimenti e servizi;

*du*

## VISTA

la richiesta presentata con nota 0011397 del 23/02/2012 a firma del Dr Michele Luca Nero dell'ufficio Stage e Placement dell'Università degli studi Guglielmo Marconi, con sede legale in Roma, Via Plinio 44, di convenzione con quest'Azienda per attività di tirocinio professionale o praticantato ai sensi della normativa vigente, per l'ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'albo degli psicologi (D.M. 239/92 DPR 328/2001, L.170/2003) e riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004;

## PRESO ATTO

che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione, ed è rinnovata per periodi di uguale durata, salvo disdetta da comunicare a mezzo lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della data di scadenza, e non comporta alcun impegno di spesa per questa Amministrazione;

## PRECISATO

che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed esclude ogni impegno futuro da parte dell'ASL Na 3 Sud;

## RITENUTO CHE

L'autorizzazione alla richiesta di svolgimento del tirocinio da parte degli allievi della suddetta Università debba essere subordinata:

- alla copertura assicurativa dei tirocinanti/allievi dell'Ente Promotore, Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede legale in Roma, Via Plinio 44, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, per attività di tirocinio, pratico professionalizzante post lauream, contro gli infortuni sul lavoro, nonché responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore.
- alla sottoscrizione tra questa Azienda e l'Ente Promotore "Università degli Studi Guglielmo Marconi", di apposito atto di convenzione.

**Vista la convenzione sottoscritta dai due Enti contraenti che si acclude al presente atto**

## PROPONE

- Di prendere atto della convenzione stipulata con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, acclusa alla presente delibera, per lo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante post lauream degli studenti per l'anno 2012/2013 per la durata di anni uno a far fede dalla data di firma della convenzione medesima.

Il Direttore dell'UOC  
Formazione ed Aggiornamento Professionale  
D.ssa Emilia De Monaco

## Il Direttore Generale

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Direttore della UOC Formazione e Aggiornamento Professionale, nonché della legittimità tecnica ed amministrativa resa dal direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more delle nomine del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo



## DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano:

- Prendere atto della convenzione di tirocinio pratico professionalizzante post lauream con l'Università degli studi Guglielmo Marconi con sede legale in Roma, Via Plinio 44, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, per attività di tirocinio pratico professionalizzante post lauream per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione dello psicologo, *per la durata di anni uno*, a far fede dalla data di firma della convenzione medesima, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Precisare che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l'Ente Promotore provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti/allievi, per attività di tirocinio, pratico professionalizzante post lauream, contro gli infortuni sul lavoro, nonché responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore.
- Che l'U.O.C. Servizio Formazione ed Aggiornamento Professionale proponente sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
- Rendere il presente provvedimento di immediata esecuzione.
- Atto non soggetto al controllo ai sensi dell'art.35 della L.R. N.32/94

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio D'Amora

**CONVENZIONE  
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM  
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA  
PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (I.M-51) - con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

e

ASL.....NAPOLI.....3.SUD (di seguito denominata Azienda/Ente) con sede legale in  
CASTELLANUOVE STABIA Via ALCIDE DE GASPERI, 167..... rappresentata da  
DOTT. GAURIZIO DIAMORA..... in qualità di DIRETTORE GENERALE

- Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto** D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste** le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Preso Atto** che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;
- Tenuto conto** conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia -- Europsy
- Vista** La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

04

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1**

- 1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

**Articolo 2**

- 2.1 Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.
- 2.2 Tutti i servizi c/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
- 2.3 Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

**Articolo 3**

- 3.1 Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

**Articolo 4**

- 4.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 4.2 Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

**Articolo 5**

- 5.1 L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 5.2 Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
- Psicologia clinica
  - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
  - Psicologia generale
  - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
- 5.3 Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.



## Articolo 6

- 6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- il nominativo del tirocinante
  - il nominativo del Supervisore
  - il periodo di svolgimento del tirocinio
  - le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
  - gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

## Articolo 7

- 7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
- 7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
- 7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

## Articolo 8

- 8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;
- 8.2 Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;
- 8.3 Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

## Articolo 9

- 9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
- 9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
- 9.3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- 9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:

dy

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

**Articolo 10**

- 10.1 L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
- 10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;
- 10.3 L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

**Articolo 11**

11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni UNO ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Data 20/02/2012

Firma per l'Università



Timbro

Firma per l'azienda/Ente

*Maurizio D'Amora*



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio D'Amora

*ML*





Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 19195 in data 29 MAR 2012

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 28 MAR 2012 A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		